



COMUNE DI ARZACHENA

Provincia di Sassari

Zona omogenea di Olbia - Tempio

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 57 del 23/12/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE, NUMERO RATE E RELATIVE SCADENZE DI PAGAMENTO TARI ANNO D'IMPOSTA 2022.

Nell'anno **2021** addì **23** del mese di **DICEMBRE** alle ore **12.10** in Arzachena e nella sala delle adunanze della Casa Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio con avvisi contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, trasmessi e notificati a norma di legge ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Pubblica** in sessione Ordinaria con l'intervento dei Signori Consiglieri:

Cognome e Nome	P.	A.	Cognome e Nome	P.	A.
Rino Cudoni	X		Gabriella Demuro		X
Roberto Ragnedda	X		Salvatore Mendula	X	
Cristina Usai	X		Michele Occhioni	X	
Fabio Fresi	X		Maria Rita Giovanna Giagoni	X	
Alessandro Careddu	X		Alessandro Malu	X	
Valentina Geromino	X		Dorotea Fiori	X	
Claudia Giagoni	X		Vittoria Candida Fresi	X	
Mario Giacomo Russu	X		Rocco Luigi Astore		X
Giovanna Maria Azara		X			

Il Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Rino Cudoni, con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Barbara Pini, verificata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, dichiarata aperta la seduta, per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, tra i quali risulta la deliberazione in oggetto e di cui trattasi nel presente verbale, con rinvio, per quanto concerne la discussione, al relativo verbale di seduta.



COMUNE DI ARZACHENA

Provincia di Sassari – zona omogenea Olbia - Tempio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione N° 62 del 30.11.2021, con la quale si propone:
<<APPROVAZIONE TARIFFE, NUMERO RATE E RELATIVE SCADENZE DI PAGAMENTO TARI ANNO D'IMPOSTA 2022.>>

Rilevato che la stessa proposta deliberativa ha riportato il preventivo parere favorevole del Dirigente del Settore 3 “Finanziario” in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Preso atto che in merito alla presente proposta, la Commissione Consiliare II°, nella seduta del 21.12.2021, ha espresso parere positivo;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri così come riportato nel verbale di seduta;

Con voti favorevoli 10, astenuti 4 (Giagoni Maria Rita Giovanna, Fiori Dorotea, Fresi Vittoria Candida, Malu Alessandro), assenti 3 (Azara Giovanna Maria, Demuro Gabriella, Astore Rocco Luigi);

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta deliberativa relativa a: <<APPROVAZIONE TARIFFE, NUMERO RATE E RELATIVE SCADENZE DI PAGAMENTO TARI ANNO D'IMPOSTA 2022.>>

IL CONSIGLIO

Con voti favorevoli 10, astenuti 4 (Giagoni Maria Rita Giovanna, Fiori Dorotea, Fresi Vittoria Candida, Malu Alessandro), assenti 3 (Azara Giovanna Maria, Demuro Gabriella, Astore Rocco Luigi);

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Presidente del Consiglio
Avv. Rino Cudoni

Il Segretario Generale
Dott.ssa Barbara Pini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa. Questo documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo di pubblicazione a norma di legge nell'albo pretorio online, all'indirizzo web <http://www.comunearzachena.gov.it>

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE, NUMERO RATE E RELATIVE SCADENZE DI PAGAMENTO TARI ANNO D'IMPOSTA 2022.

Il Dirigente del Settore 3 - Finanziario

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione del Tributo sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 (c.d. MTR-1);
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021, in parziale modifica ed integrazione della precedente deliberazione n. 449/2019, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025 (c.d. MTR-2);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, che ha dato attuazione alla direttiva UE n. 2018/851 da cui è derivata, tra l'altro, una diversa definizione dei "rifiuti speciali"

TENUTO CONTO che le tariffe TARI si suddividono in:

- **Domestiche**, determinate applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, determinate anche in applicazione dei principi di cui al punto 4.1, allegato 1), del DPR 27 aprile 1999, n. 158. Il parametro unitario al metro quadro di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 507/1993 della tariffa per le utenze domestiche è in tal modo determinata anche in relazione al numero degli occupanti al fine di tener conto anche dei principi di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati in questa delibera, fermo restando che il richiamo al citato DPR 158/99 deve intendersi quale richiamo

ai soli principi base ispiratori del citato Decreto, con conseguente facoltà dell'Ente locale di discostarsi dai parametri minimi e massimi contenuti negli allegati dello stesso Decreto.

- **Non domestiche** per le quali la tariffa si compone di:
 - una parte fissa, determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione Comune di Arzachena secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Ferma l'assoluta facoltà del comune di scostarsi, in sede di determinazione delle tariffe, dai limiti minimi e massimi dei coefficienti di cui allo stesso D.P.R. 158/99;
 - una parte variabile determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, i coefficienti sono applicati considerando l'analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari.

Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a superfici operative accessorie degli immobili, a cui le stesse sono asservite, applicando un importo percentuale inferiore rispetto a quello previsto per la relativa categoria;

CONSIDERATO che nella determinazione delle tariffe delle utenze domestiche condotte da persone fisiche residenti, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune mentre per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti non commerciali (senza scopo di lucro) diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente nella denuncia di occupazione o, in assenza di comunicazione, quello di una persona ogni 23 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore), come previsto dall'art. 4 del D.A. 22.12.1983, n. 2266/U della Regione Autonoma della Sardegna. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza, ovvero dalla consistenza del nucleo familiare fiscale risultante presso l'Anagrafe Tributaria (Banca dati Punto Fisco), ovvero da altre informazioni in qualunque modo acquisite.

PRESO ATTO che è necessario inserire nel calcolo reale dei costi, da ripartire alle utenze, l'ammontare dei costi (Contributo MIUR-TARI) che non vengono contabilizzati in via diretta all'interno del PEF, per un totale di euro **12.791,00**;

DATO ATTO che l'importo del PEF è di euro **6.336.028,00** e che al netto dell'importo sopra riportato e per il solo calcolo delle tariffe è pari ad euro **6.323.237,00** e che tale importo sarà pertanto ripartito tra le utenze come stabilito dalla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 (c.d. MTR-1) come modificata ed integrata dalla delibera ARERA n. 363 del 03 agosto 2021 (c.d. MTR-2);

VISTO che l'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che "L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali.

CONSIDERATO che nella determinazione delle tariffe TARI, in base a quanto disposto dall'articolo 1 comma 652 della Legge 147/2013, ai Comuni è stata attribuita la facoltà di utilizzare criteri alternativi rispetto quelli indicati dal D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico – amministrativo e nel rispetto di quanto citato dallo stesso D.P.R. 158/1999 al comma 2 dell'articolo 4 in cui si prevede che l'ente locale, nella determinazione delle tariffe, ripartisce i costi complessivi del servizio utilizzando criteri razionali;

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652, della legge n. 147/2013, il Comune ritiene opportuno confermare l'introduzione di alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo;

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune possono riguardare, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- E' possibile introdurre una specifica riduzione percentuale forfetaria di superficie alle aree scoperte operative di alcune categorie produttive, per evitare di applicare una tariffa troppo elevata a tali superfici, non sempre espressamente richiamate nelle categorie del D.P.R. 158/1999;
- Più in generale, la previsione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio chi inquina paga, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999, e/o con la possibilità di utilizzare - altresì - i coefficienti per la determinazione della TARI di cui al DPR N. 158/1999 in misura superiore o inferiore sino al 50% delle soglie minime e massime indicate dal metodo normalizzato di cui al medesimo decreto;

CONSIDERATO che le tariffe approvate ai fini TARES nel 2013 con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 24/07/2013, risultavano particolarmente gravose per alcune specifiche categorie (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, bar, caffè, pasticceria, ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio), la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell'economia comunale;

RITENUTO quindi necessario, anche nell'esercizio 2022, confermare gli interventi già operati sulle tariffe delle annualità precedenti per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti di tali categorie a fronte dell'applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd, di cui al D.P.R. 158/1999;

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire spalmando i conseguenti aumenti sulle tariffe di determinate altre categorie;

ATTESO che la Tari non impone, per l'anno 2022, la stringente pedissequa applicazione dei criteri e coefficienti numerici di cui agli allegati tecnici del D.P.R. n. 158/1999 in quanto, l'art. 1, comma 652, della legge n. 147/2013, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1093, della legge n. 145/2018, prevede che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, anche per l'anno di imposta 2022, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai

massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

RITENUTO pertanto opportuno adattare alla realtà locale, desunta anche dai dati aggregati in possesso dell'Ufficio Ambiente, i coefficienti di produttività di rifiuti per metro quadrato propri delle diverse categorie di utilizzo dei locali e delle aree delle utenze non domestiche fissando i coefficienti Kb, Kc e Kd nella misura media prevista dal D.P.R. n. 158/1999 (tabelle 2, 3 e 4), ad esclusione delle seguenti categorie:

- **Cat 22** (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie), si è tenuto conto della minor produttività di rifiuti nel periodo invernale per effetto della mancanza delle presenze turistiche estive e del conseguente possibile sovradimensionamento delle superfici occupate rispetto a quelle utilizzate pienamente (Kc e Kd minimo, meno 50%);
- **Cat 24** (Bar, caffè, pasticceria), si è tenuto conto della minor produttività di rifiuti nel periodo invernale per effetto della mancanza delle presenze turistiche estive e del conseguente possibile sovradimensionamento delle superfici occupate rispetto a quelle utilizzate pienamente (Kc e Kd minimo, meno 50%);
- **Cat 27** (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante), si è tenuto conto della minor produttività di rifiuti per parziale auto-smaltimento attraverso compostiere o simili (Kc e Kd minimo, meno 50%);

RILEVATO che i costi totali del servizio sono stati attribuiti alle utenze domestiche e a quelle non domestiche in misura analoga a quella rilevata dall'ultimo ruolo Tarsu, e sinora costantemente confermato, 45% alle utenze domestiche e 55% alle utenze non domestiche, percentuale non significativamente difforme a quella che sarebbe stata stimata sulla base delle quantità teoriche dei rifiuti prodotti dalle diverse tipologie di utenze;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, in particolare nei confronti dell'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665, della legge n. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che possiedono, occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%, limitatamente alle fattispecie nelle quali il tributo risulti non assorbito dal canone unico patrimoniale in vigore dal 01/01/2021;

VISTO il prospetto delle tariffe elaborato dal Servizio Tributi (all. A) sulla scorta del citato Piano Finanziario, dando atto che con l'applicazione di tali tariffe viene raggiunta la copertura del 100% del costo del servizio;

CONSIDERATO che a fronte di quanto esposto si ritiene opportuno approvare per l'anno 2022 il prospetto delle categorie e delle tariffe TARI che si allega alla presente deliberazione (allegato A);

DATO ATTO che ai sensi del d. Lgs 504/92, art. 19, alle tariffe così determinate è necessario applicare l'incremento dato dalla tariffa provinciale, che ad oggi è pari al 5 per cento;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del settore finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

1. **DI APPROVARE**, per l'anno 2022, le categorie e le tariffe (parte fissa e parte variabile) per le utenze domestiche e non domestiche della Tassa rifiuti (TARI) come indicate nell'allegato alla presente determinazione (allegato A) per costituirne parte integrante e sostanziale, determinate sulla base del Piano Finanziario Rifiuti per l'anno 2022 predisposto dal Servizio Ambiente dell'ente sulla base del Metodo Tariffario Rifiuti 1 e 2 disciplinato dall'ARERA con le Deliberazioni n. 443/2019 e n. 363/2021;
2. **DI DARE ATTO** che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, con l'aliquota del cinque per cento deliberata dalla Provincia di Sassari;
3. **DI STABILIRE** allo stesso modo che la tariffa applicabile alle aree scoperte operative delle attività produttive, industriali ed artigianali, e delle attività commerciali, di cui all'art. 28, co.1, del Regolamento TARI, deve intendersi determinata in un importo complessivo a metro quadrato pari al 20% della tariffa complessiva (quota fissa + quota variabile) della categoria in cui rientra l'attività principale, pari ad una riduzione forfetaria di superficie tassabile dell'80% mantenendo il medesimo rapporto di quest'ultima nella distinzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa;
4. **DI STABILIRE** che, per le utenze soggette a tariffa giornaliera, limitatamente alle fattispecie nelle quali il tributo risulti non assorbito dal canone unico patrimoniale in **vigore dal 01/01/2021, la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale** TARI, rapportata ai giorni di utilizzo del servizio e maggiorata del 100%;
5. **DI STABILIRE** che il pagamento della TARI per l'anno 2022, avverrà in quattro rate scadenti rispettivamente l'ultimo giorno del mese di settembre, ottobre, novembre e dicembre, o con pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata di settembre;
6. **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
7. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.lgs. 267/2000 allo scopo di comunicare tempestivamente ai contribuenti gli importi dovuti a titolo di TARI.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 62**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE, NUMERO RATE E RELATIVE SCADENZE DI PAGAMENTO TARI ANNO D'IMPOSTA 2022.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/12/2021

Il Responsabile di Settore

Dott. Antonio Asara

Parere Contabile

Settore 3 - Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/12/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Antonio Asara

Firmata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005 dalle seguenti personalità:



COMUNE DI ARZACHENA

Provincia di Sassari

Zona omogenea di Olbia - Tempio

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Avv. Rino Cudoni

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Barbara Pini

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

L'originale della presente deliberazione è firmata digitalmente dal Presidente del Consiglio e dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 ed è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Barbara Pini